

ALLEGATO 2

Schema di Convenzione
per la Fornitura di Apparecchiature Elettromedicali per
il Monitoraggio e dei Servizi connessi,
ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
Lotto n. _____

Schema di Convenzione
per la Fornitura di Apparecchiature Elettromedicali per
il Monitoraggio e dei Servizi connessi,
ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto n. _____

TRA

Consip S.p.A., con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, a socio unico, Via Isonzo 19 D/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale

rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) con propri Decreti ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio

2001, il Ministero ha affidato alla Consip, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, deliberati dalle Amministrazioni che intendano utilizzare la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta le modalità e il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatili dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione di Fornitori di Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio e dei Servizi connessi (di seguito per brevità anche solo "Apparecchiatura/e") per le Amministrazioni, attraverso una procedura aperta, suddivisa in quattro Lotti, svolta in ambito comunitario ed indetta con Avviso di Gara telematica ex art. 10 D.P.R. n. 101/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____;

h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n.____ (1 o 2 o 3 o 4) nella procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

j) che il Fornitore ha preso atto e dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dall'Avviso di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto

di fornitura concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di Gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione per patto espresso delle parti.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico con relativi moduli), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "D" (Corrispettivi), l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- b) **Offerta Tecnica ed Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- c) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E"
- d) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
- e) **Apparecchiature:** si intendono le Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio (Apparecchiature in configurazione base e Dispositivi opzionali) oggetto della Convenzione;
- f) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- g) **Quantitativo massimo della Convenzione:** si intende il quantitativo corrispondente a n°Apparecchiature;
- h) **Data di attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare la presente Convenzione ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 5;
- i) **Dispositivi opzionali:** le Opzioni obbligatorie e le Opzioni facoltative indicate nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico che possono essere acquistate in aggiunta all'Apparecchiatura in configurazione base secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara;
- l) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario del Lotto n. ____ (1 o 2 o 3 o 4) e che

conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

m) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nella presente Convenzione ed in tutta la documentazione di gara;

n) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei

Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura e dei relativi Contratti di fornitura, relativi all'acquisto delle Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio, nonché alla prestazione dei servizi connessi di: consegna e installazione Apparecchiatura, collaudo, formazione operatori, garanzia per 24 mesi, assistenza e manutenzione Full-Risk per 24 mesi, garanzia di disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 anni dalla data di accettazione della fornitura; reportistica e trasmissione dati per l'attivazione del Sito delle Convenzioni, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*"; ed accessori: estensione assistenza e manutenzione Full-Risk a 60 mesi.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire le *Apparecchiature* (in configurazione base ed eventualmente uno o più Dispositivi opzionali) secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara, nonché a prestare i servizi connessi alla fornitura, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, e tutto nei limiti del quantitativo massimo pari a _____ [...], eventualmente incrementato ai sensi del successivo comma 4.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel

Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

4. La Consip si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa) (Data di attivazione). Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 20 (venti) giorni solari di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:

- a) fornire i prodotti con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico ed erogare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli allegati e negli atti di gara;
- b) prestare, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, i servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi successivi ai primi 24 (ventiquattro) mesi inclusi nel prezzo della fornitura, alle condizioni indicate nel paragrafo 5.6. del Capitolato Tecnico e ad un canone annuo pari al 5%, espresso in percentuale sul valore di acquisto dell'Apparecchiatura sulla quale si intende usufruire di tale servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli allegati e negli atti di gara;
- c) garantire, per ciascuna *Apparecchiatura*, la conformità ai requisiti e alle caratteristiche tecniche necessarie indicate nel Capitolato Tecnico;
- d) garantire, per ciascuna *Apparecchiatura*, che la conservazione e il trasporto delle stesse avvenga in modo tale che siano mantenute le caratteristiche proprie delle *Apparecchiature* fornite;
- e) garantire, per ciascuna *Apparecchiatura*, la conformità delle stesse alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti le *Apparecchiature* oggetto della presente fornitura;

- f) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso delle *Apparecchiature* oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
 - g) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - h) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura delle Apparecchiature Elettromedicali per il Monitoraggio e dei Servizi connessi oggetto della Convenzione nei luoghi indicati da ciascuna Amministrazione Contraente e/o Unità Ordinante negli Ordinativi di Fornitura. La fornitura dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e nel Capitolato tecnico e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati.

Articolo 7

Consegna, verifiche e collaudo

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente consegnata nei quantitativi e luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, mera installazione e messa in esercizio.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna delle *Apparecchiature* entro e non oltre i seguenti termini:
 - 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'Ordinativo di Fornitura fino a n. 8 Apparecchiature, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11;
 - 60 (sessanta) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'Ordinativo di Fornitura superiori a n. 8 Apparecchiature, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11;
 - 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'Ordinativo di Fornitura per Ordini relativi ai soli Dispositivi opzionali (ad eccezione dei Dispositivi opzionali "Centrale di monitoraggio" e/o "Estensione per ulteriori 8 posti letto della Centrale di monitoraggio), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.
4. Resta inteso che i termini di consegna di cui sopra dovranno essere rispettati dal Fornitore solo a condizione che il numero complessivo di installazioni mensili già ordinate non sia superiore a 40 (quaranta). Qualora il numero

massimo di installazioni ordinate nel mese di riferimento dovesse eccedere tale limite, il Fornitore dovrà effettuare le consegne e le relative installazioni progressivamente, seguendo l'ordine cronologico risultante dagli Ordinativi di Fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni interessate, e per conoscenza alla Consip S.p.A., l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito e la data prevista per la consegna, comunque da effettuare entro i 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento dell'ordine.

5. Per ogni Apparecchiatura dovranno essere fornite, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni Contraenti, le dotazioni iniziali indicate nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.
6. In relazione alla consegna della fornitura dei Dispositivi Opzionali "Centrale di monitoraggio per 8 posti-letto" e/o "Estensione per ulteriori 8 posti-letto della Centrale di monitoraggio" (Lotti 1 e 2), si applicano i termini e le speciali condizioni descritte al capitolato tecnico nel capitolo 5.1.1 nonché nell'Appendice ai Moduli A1 e A2 del capitolato tecnico.
7. Al momento della consegna, le Apparecchiature dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto. I documenti di trasporto dovranno contenere le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto richiesto (tramite Ordinato di Fornitura) e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna delle Apparecchiature, il Fornitore dovrà consegnare alle Amministrazioni Contraenti anche la documentazione attestante la conformità delle Apparecchiature stesse alle norme di legge, ai requisiti e alle

- caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, nonché quanto richiesto dal paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.
8. All'atto della consegna il Fornitore dovrà redigere un apposito verbale di consegna (secondo lo schema di cui al Modulo E del Capitolato Tecnico), in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente.
9. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, le Apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo secondo le modalità specificate nel paragrafo 5.2. del Capitolato Tecnico.
10. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
11. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo dei beni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.
12. Il collaudo si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi ai requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge nonché alle

prescrizioni del Capitolato. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.

13. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo (secondo lo schema di cui all'Allegato E del Capitolato Tecnico), controfirmato dal Fornitore.
14. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura".
15. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire le Apparecchiature entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.
16. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Articolo 8

Servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk, Servizio di Call Center, Disponibilità dei pezzi di ricambio, Formazione operatori.

1. In relazione a ciascuna *Apparecchiatura*, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità indicate nei paragrafi 5.4 e 5.5. del Capitolato Tecnico, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 24 mesi a partire dalla data di collaudo positivo delle Apparecchiature nonchè tutti i servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione Full-Risk.

2. L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato della ditta fornitrice e comprenderà:
 - la manutenzione preventiva (programmata),
 - la manutenzione correttiva (su chiamata).
3. La manutenzione preventiva sarà effettuata con le modalità indicate nel paragrafo 5.5.1. del Capitolato Tecnico.
4. La manutenzione correttiva sarà effettuata con le modalità indicate nel paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico.
5. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione Full-Risk per il primo periodo di 24 mesi decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura sarà incluso nel prezzo di acquisto dei beni stessi. Nel caso di estensione dei servizi di assistenza e manutenzione Full Risk per ulteriori 36 mesi, come disciplinato al par. 5.6 del Capitolato tecnico, il loro costo sarà pari ad un canone annuo del 5%, espresso in percentuale sul valore di acquisto dell'Apparecchiatura sulla quale si intende usufruire di tale servizio. Il Fornitore dovrà inoltre attivare, entro 30 giorni solari dalla stipula della presente Convenzione, un servizio di "Call Center", che dovrà essere prestato a favore delle Amministrazioni Contraenti per tutta la durata della presente Convenzione con le modalità e termini indicati nel paragrafo 5.5.3. del Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore dovrà, infine, garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio delle Apparecchiature installate per un periodo di almeno 10 anni dalla Data di Accettazione della fornitura.

7. Il Fornitore dovrà effettuare un corso di formazione degli operatori sull'uso delle Apparecchiature consegnate, con le modalità indicate al paragrafo 5.3. del Capitolato Tecnico.
8. La Consip si riserva il diritto, come previsto al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.
9. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
10. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
 - quantitativo;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

11. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub A "Modulo C Reporting".
12. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi alle Apparecchiature oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
13. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

Articolo 9

Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, sono indicati nell'Offerta Economica e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "D", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. I predetti corrispettivi, espressi in prezzi unitari per le *Apparecchiature* sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi quali consegna, installazione, formazione operatori, garanzia per 24 (ventiquattro) mesi, servizi di assistenza e manutenzione per i primi 24 (ventiquattro) mesi, nonché della reportistica. Il servizio di assistenza e manutenzione Full-Risk fino a 60 mesi, qualora richiesti dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere prestati dietro pagamento del corrispettivo pari ad un canone annuo del 5%,

espresso in percentuale sul valore di acquisto dell'Apparecchiatura sulla quale si intende usufruire di tale servizio.

3. Il corrispettivo si riferisce alla fornitura delle *Apparecchiature* e alla prestazione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è dovuto a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui all'articolo 7.
2. Il corrispettivo relativo al pagamento del canone annuo per l'estensione dell'Assistenza e Manutenzione Full-Risk a 60 mesi sarà corrisposto a partire dal venticinquesimo mese a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui all'articolo 7.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
5. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura e versato sul conto corrente n. _____, intestato a _____ presso _____, Agenzia _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura delle *Apparecchiature* e la prestazione dei servizi connessi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura.
7. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., rispettivamente il Contratto di fornitura e/o la Convenzione

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A..

8. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]*** Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 5, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
9. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]*** E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.

10. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto pari a _____.
11. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

Articolo 11

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o all'Unità Ordinante ovvero a forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della fornitura, di cui al precedente Articolo 7 comma 3 e comma 6, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente alle Apparecchiature quanto a corredo delle stesse, come stabilito al precedente Articolo 7 comma 2.

2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o all'Unità Ordinante ovvero a forza maggiore, rispetto al termine di cui al precedente Articolo 7 comma 9 l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o all'Unità Ordinante ovvero a forza maggiore, rispetto al termine della sostituzione Apparecchiatura su collaudo negativo (capitolato 5.2) l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,6% (zero virgola sei per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento,
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore, rispetto al termine di cinque (5) giorni solari stabilito nel paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico per il ripristino delle condizioni di funzionamento o la messa a disposizione di un'Apparecchiatura sostitutiva, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. In caso di “fermo macchina”, dovuto a guasto tecnico delle Apparecchiature e protratto per un periodo superiore a cinque (5) giorni solari, e in caso di mancata sostituzione definitiva dell’Apparecchiatura nel termine di venti (20) giorni solari, sarà dovuta dal Fornitore un’indennità giornaliera pari allo 0,6% (zero virgola sei per cento) del corrispettivo delle Apparecchiature oggetto del ritardo o inadempimento, fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente di risolvere il contratto nel caso in cui le Apparecchiature oggetto di guasto tecnico non siano sostituite.
6. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
 - a) nella trasmissione della reportistica, e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, come meglio specificato al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico,
 - b) per l’attivazione del *Call Center* o di trasmissione del catalogo elettronico, di cui al paragrafo 5.5.3 del Capitolato Tecnico,
 - c) per ogni ipotesi di disservizio del *Call Center*;

- d) nella fornitura del materiale e dei dati necessari per la creazione dell'area riservata alla presente Convenzione nel Sito Internet delle Convenzioni, come meglio specificato al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico,
- e) in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti della Consip,
- la Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore, una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la ritardata lavorazione dei reclami pervenuti via fax/posta oppure on line il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 7 (sette) giorni solari previsti per la chiusura del reclamo.
9. Deve considerarsi ritardo o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente e/o alla Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni 15 (quindici) solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Amministrazione Contraente e/o della Consip S.p.A., ovvero

non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

11. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Modulo F - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula

della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ (_____) mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro _____ mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
3. *(eventuale)* Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, la Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire.

Articolo 13

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - mancata consegna delle *Apparecchiature* oggetto anche di un solo Ordinativo di Fornitura. Si considera mancata consegna anche il ritardo

nella consegna prolungato per più di quindici (15) giorni solari rispetto ai termini indicati nell'articolo 7, salvo che si sia verificato il caso di superamento del quantitativo massimo di fornitura mensile;

- nel caso in cui le Apparecchiature oggetto di guasto tecnico, come precisato all'articolo 11, non siano sostituite dopo il decorso di 20 (venti) giorni solari dalla comunicazione del guasto al Call Center.

Gli effetti di detta risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 cod. civ.

Articolo 14

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o, della Consip S.p.A. e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione della presente Convenzione e degli Ordinativi di

Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla presente Convenzione e/o agli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, per un massimale pari a Euro 5.200.000,00 per sinistro, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A. e dei terzi e per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, la Consip S.p.A., le Amministrazioni Ordinanti ed i Fornitori (e, per equiparazione l'appaltatore/subappaltatore e rispettivi dipendenti nonché terzi), nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed

efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per la Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 16

Responsabile Generale del Servizio

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile Generale del Servizio, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico. Il Responsabile Generale del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, si obbliga, altresì, a nominare i Responsabili territoriali secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, quali referenti delle Amministrazioni Contraenti in merito alle problematiche relative ai singoli contratti attuativi.

Articolo 17

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della

Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 18

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, _____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Ferruccio Ferranti

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Ferruccio Ferranti

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo); Articolo 8 (Servizi di assistenza e manutenzione Full Risk , servizio di Call Center, Disponibilità dei pezzi di ricambio, Formazione operatori); Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione delle penali e limite di importo); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni,

responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

ALLEGATI

ALLEGATO A : CAPITOLATO TECNICO E RELATIVA APPENDICE

ALLEGATO B : OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA DEL FORNITORE

ALLEGATO C : MODELLO DI ORDINATIVO DI FORNITURA

ALLEGATO D : CORRISPETTIVI

ALLEGATO E : CONDIZIONI GENERALI

INDICE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	7
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI.....	8
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA	9
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE	11
ARTICOLO 5 DURATA.....	12
ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	12
ARTICOLO 7 CONSEGNA, VERIFICHE E COLLAUDO.....	14
ARTICOLO 8 SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK, SERVIZIO DI CALL CENTER, DISPONIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO, FORMAZIONE OPERATORI.....	18
ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI.....	22
ARTICOLO 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	23
ARTICOLO 11 PENALI	26
ARTICOLO 12 CAUZIONE	30
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE	31
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO.....	32
ARTICOLO 15 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	32
ARTICOLO 16 RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO.....	34
ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE	35
ALLEGATI.....	39